

Il libro unico del lavoro: le domande e le risposte più frequenti

La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha pubblicato sul sito www.consulentidellavoro.it le risposte alle domande più frequenti emerse nella prima fase di applicazione della disciplina relativa al nuovo libro unico del lavoro, istituito dagli artt. 39 e 40 del Dl n. 112/2008.

SOGGETTI OBBLIGATI

D. Il datore di lavoro che assume una badante è obbligato ad istituire il libro unico del lavoro?

R. No, i datori di lavoro domestici sono espressamente esclusi dall'art. 39, comma 1, del Dl n. 112/2008.

D. Chi sono i soggetti della pubblica amministrazione che non devono istituire il libro unico?

R. I soggetti appartenenti alla PA sono elencati nell'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, ossia:

- tutte le amministrazioni dello Stato;
 - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
 - le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 - le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - le istituzioni universitarie;
 - gli Istituti autonomi case popolari;
 - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
 - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
 - l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
 - le Agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300.
- Devono, ritenersi soggetti privati le aziende di capitali, a completo o parziale capitale pubblico, che svolgono servizi pubblici per conto degli enti locali.

D. Le aziende che hanno solo lavoratori all'estero devono istituire il libro unico?

R. Sì, il rapporto di lavoro anche se svolto all'estero presuppone la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo in Italia per i quali ricorre l'obbligo di istituire il libro unico del lavoro.

D. Un'azienda si avvale solo dell'attività dei soci e occasionalmente beneficia della prestazione di lavoratori somministrati. In questi casi ricorre l'obbligo di istituire il libro unico?

R. La circ. n. 20/2008 prevede espressamente questo adempimento indipendentemente dalla presenza in azienda di altri lavoratori subordinati o autonomi. Va precisato, tuttavia, che al riguardo non è previsto uno specifico regime sanzionatorio.

D. Per i lavoratori distaccati quali sono i dati che devono essere riportati nel libro unico del lavoro?

R. I dati sono gli stessi del lavoratore somministrato, vale a dire: nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale e azienda distaccante.

D. Fra i lavoratori interessati al libro unico del lavoro rientrano le collaborazioni coordinate e continuative?

R. Rientrano tra i lavoratori interessati anche le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e le mini-collaborazioni coordinate e continuative (art. 61, c. 2, Dlgs n. 276/2003). Sono esclusi i lavoratori autonomi occasionali per natura instaurati ai sensi dell'art. 2222 c.c.

D. E le associazioni in partecipazione?

R. Rientrano tra i lavoratori interessati alla registrazione sul libro unico del lavoro anche le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo esclusivo o misto (capitale e lavoro).

D. Quali sono i lavoratori esclusi dalla registrazione sul libro unico del lavoro?

R. Non è obbligatorio riportare nel libro unico del lavoro i seguenti soggetti:

- Amministratori di società o sindaci quanto questi configurano rapporto di natura professionale (si pensi agli incarichi assunti da soggetti iscritti ad un ordine professionale dell'area economica giuridica come il Consulente del lavoro, il Dottore commercialista ed Esperto contabile);
- Agenti e rappresentanti di commercio;
- soci di società privi di un contratto di lavoro autonomo o subordinato;
- familiari e coadiuvanti dell'impresa familiare.

TENUTA E CONSERVAZIONE

D. Dove deve essere conservato il libro unico del lavoro?

R. Il luogo di conservazione del libro unico non è più, come in passato, il «luogo in cui si esegue il lavoro», ma alternativamente:

- a) la sede legale dell'impresa (o altra sede amministrativa dell'azienda);
- b) lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato;
- c) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Per i gruppi di impresa la società capogruppo può essere affidataria di tutti gli adempimenti per le società collegate del gruppo, ivi compreso l'affidamento della conservazione del libro unico del lavoro.

D. È previsto l'istituzione di copie conformi del libro unico del lavoro da tenere sui luoghi di lavoro?

R. No, scompare la necessità di istituire e tenere copie «conformi» del libro obbligatorio.

D. Rimane l'obbligo di comunicare alla Dpl il luogo dove è reperibile il libro unico del lavoro in caso di affidamento e gestione ad un Consulente del lavoro da parte di un datore di lavoro?

R. A norma dell'art 5 della legge n. 12/1979 resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preventiva comunicazione alla Dpl territorialmente competente dell'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro al consulente del lavoro, al professionista autorizzato. La comunicazione va fatta entro il termine del periodo transitorio anche se la stessa è stata precedentemente inoltrata ai sensi della normativa previgente.

D. Il libro unico del lavoro può essere tenuto in forma cartacea?

R. Rispetto al sistema previgente, il libro unico del lavoro non può essere tenuto in forma cartacea. Il registro delle presenze cartaceo è ammesso fino al periodo di paga di dicembre 2008.

D. Quali sono i sistemi previsti per la tenuta del libro unico del lavoro?

R. Gli unici sistemi di tenuta previsti sono i seguenti:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
- stampa laser;
- su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

D. È possibile l'elaborazione separata del calendario presenze?

R. Come indicato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20/2008 è ritenuto corretto all'interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze.

D. Quali sono i termini per le annotazioni obbligatorie?

R. Sedicesimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferiscono le prestazioni di lavoro.

D. Per quanto tempo deve essere conservato il libro unico del lavoro?

R. Il termine di durata dell'obbligo di conservazione del libro unico del lavoro è di 5 anni.

D. Con l'istituzione del libro unico del lavoro come si adempie all'obbligo di consegna al lavoratore del prospetto paga?

R. Il datore di lavoro potrà continuare a consegnare il tradizionale prospetto paga oppure consegnare al lavoratore copia del libro unico del lavoro comprensivo quindi delle presenze.

D. Quali dati devono essere registrati sul libro unico del lavoro per i lavoratori a domicilio?

R. Il datore di lavoro deve:
- trascrivere nel libro unico del lavoro il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché la misura della retribuzione;
- indicare anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della quantità e della qualità di esso.

D. Per quali datori di lavoro sorge l'obbligo della stampa degli elenchi riepilogativi?

R. L'obbligo riguarda i datori di lavoro che impegnano oltre dieci lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro. I lavoratori devono essere conteggiati come «teste» e non con gli ordinari criteri di computo dei lavoratori (art 5, comma 2, Dm 9.7.2008).

D. Quali sono gli obblighi del Consulente del lavoro?

R. Il Consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui alla legge n. 12/1979 deve inoltrare una comunicazione all'Inail entro 30 giorni dell'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e dell'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro assistiti.

PERIODO TRANSITORIO

D. Come si adempie all'obbligo d'istituzione del libro unico nel periodo transitorio?

R. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (ovvero, per i lavoratori a domicilio, del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo).

D. È ancora obbligatorio la tenuta del libro matricola e registro delle imprese?

R. Dal 18.8.2008 non occorre più istituire questi libri, né si è tenuti all'aggiornamento dei vecchi che vanno solo conservati per 5 anni dall'ultima registrazione.

D. È possibile per i datori di lavoro, durante il regime transitorio, la tenuta dei libri obbligatori in forma manuale?

R. L'Inail, con la nota n. 7357 del 19.9.2008, ha affermato che i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenze, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.

D. Nel periodo transitorio che cosa deve fare il professionista già in possesso della numerazione unica?

R. Il Ministero del lavoro con la circ. n. 20/2008 ha precisato che il Consulente del lavoro in possesso della numerazione unica dovrà comunicare all'Inail l'elenco delle aziende assistite entro il termine transitorio (31.12.2008). Si ritiene che non sia prevista la richiesta di una nuova autorizzazione per gestire il libro unico del lavoro.